

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 "TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE"
DEL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Testo in vigore	Testo proposto																
<p>Art. 4 - Trattamento Pensionistico Complementare</p> <p>1. Il trattamento pensionistico complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è assicurato a mezzo di adesione ad un Fondo Pensione aperto o ad un Fondo pensione di categoria, di seguito Fondo, scelto dal dipendente tra i Fondi pensione iscritti all'Albo dei Fondi pensione istituito dalla COVIP e previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.</p> <p>2. L'adesione al Fondo è volontaria e deve essere comunicata in forma esplicita dal dipendente all'Autorità. Essa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui si è manifestata in forma scritta la volontà di aderire e determina a carico dell'Autorità e del dipendente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità previste nel presente Regolamento.</p> <p>3. <i>Soppresso.</i></p> <p>4. Per i dipendenti in servizio che aderiscono al Fondo, l'IFR determinata ai sensi del precedente art. 3, calcolata alla data di adesione del Fondo, resta accantonata presso l'Autorità e viene rivalutata secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile.</p> <p>5. I dipendenti in servizio, all'atto dell'adesione al Fondo, possono chiedere che l'IFR maturata sino alla data di adesione al Fondo, venga in tutto o in parte versata dall'Autorità al Fondo stesso entro 6 mesi dalla richiesta.</p> <p>6. In caso di adesione, ai sensi del precedente comma 2, il Fondo è finanziato attraverso il versamento di contributi mensili, nelle misure di seguito indicate, calcolati sulla retribuzione utile per il TFR:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contributo a carico dell'Autorità</th><th>Contributo a carico del dipendente</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,34%</td><td>0,5%</td></tr> <tr> <td>6,84%</td><td>1%</td></tr> <tr> <td>7,34%</td><td>1,5% o superiore a scelta del dipendente</td></tr> </tbody> </table> <p>7. L'Autorità, salvo diversa disposizione del Fondo, con cadenza mensile:</p> <p>a. trattiene direttamente sulla retribuzione i contributi a carico del dipendente da versare al Fondo;</p>	Contributo a carico dell'Autorità	Contributo a carico del dipendente	6,34%	0,5%	6,84%	1%	7,34%	1,5% o superiore a scelta del dipendente	<p>Art. 4 - Trattamento Pensionistico Complementare</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. In caso di adesione, ai sensi del precedente comma 2, il Fondo è finanziato attraverso il versamento di contributi mensili, nelle misure di seguito indicate, calcolati sulla retribuzione utile per il TFR:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contributo a carico dell'Autorità</th><th>Contributo a carico del dipendente</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,34%</td><td>0,1%</td></tr> <tr> <td>6,84%</td><td>0,2%</td></tr> <tr> <td>7,34%</td><td>0,3% o superiore a scelta del dipendente</td></tr> </tbody> </table> <p>7. <i>Identico.</i></p>	Contributo a carico dell'Autorità	Contributo a carico del dipendente	6,34%	0,1%	6,84%	0,2%	7,34%	0,3% o superiore a scelta del dipendente
Contributo a carico dell'Autorità	Contributo a carico del dipendente																
6,34%	0,5%																
6,84%	1%																
7,34%	1,5% o superiore a scelta del dipendente																
Contributo a carico dell'Autorità	Contributo a carico del dipendente																
6,34%	0,1%																
6,84%	0,2%																
7,34%	0,3% o superiore a scelta del dipendente																

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 "TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE"
DEL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Testo in vigore	Testo proposto
<p>b. versa al Fondo le somme di cui al precedente comma 6.</p> <p>8. Il contributo a carico del dipendente, e la corrispondente quota a carico dell'Autorità, sono determinati all'atto dell'adesione al Fondo e vengono tacitamente confermati per gli anni successivi, salva la possibilità per il dipendente di optare per una diversa contribuzione, con scaglioni pari allo 0,5%, da esercitarsi in qualsiasi momento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda.</p> <p>9. Il dipendente in servizio può finanziare la propria posizione individuale al Fondo con contributi volontari straordinari, ivi compresi il TFR/TFS o IFR maturati prima della immissione nei ruoli dell'Autorità.</p> <p>10. Il dipendente in servizio può trasferire al Fondo la posizione individuale accumulata presso altro Fondo.</p> <p>11. La posizione individuale di ciascun dipendente è costituita dalle somme versate al Fondo ai sensi del presente articolo, oltre il TFR previsto dal successivo art. 5, e dai relativi rendimenti finanziari maturati.</p> <p>12. Il dipendente in servizio ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso un Fondo diverso, dandone avviso all'Autorità. Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.</p> <p>13. La posizione è chiusa all'atto di cessazione dal servizio, a qualunque titolo, salvo il caso in cui il dipendente cessato, non avendo maturato il diritto alla pensione diretta, entro la data di cessazione dal servizio, chieda di mantenere la posizione individuale presso il Fondo con obbligo per l'interessato di farsi carico delle spese di gestione e senza oneri di contribuzione a carico dell'Autorità.</p> <p>14. Le spese di gestione delle posizioni individuali e ogni altra spesa relativa al Fondo sono a carico del dipendente.</p> <p>15. <i>Soppresso.</i></p>	<p>8. <i>Identico.</i></p> <p>9. <i>Identico.</i></p> <p>10. <i>Identico.</i></p> <p>11. <i>Identico.</i></p> <p>12. <i>Identico.</i></p> <p>13. <i>Identico.</i></p> <p>14. <i>Identico.</i></p> <p>15. <i>Identico.</i></p>